

Causa C-295/95

Jackie Farrell
contro
James Long

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Circuit Court, Contea di Dublino)

«Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 2 —
Nozione di “creditore di alimenti”»

Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 12 dicembre 1996 I - 1685
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 marzo 1997 I - 1698

Massime della sentenza

1. *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione da parte della Corte di giustizia — Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti*
(Convenzione 27 settembre 1968; Protocollo 3 giugno 1971)
2. *Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni — Regole di competenza — Interpretazione autonoma — Competenze speciali — Competenza in materia di obbligazione alimentare — Creditore di alimenti — Nozione*
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 2)

1. Tenuto conto della ripartizione delle competenze nel contesto del procedimento pregiudiziale previsto dal Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, spetta esclusivamente al giudice nazionale adito, che si assume la responsabilità della decisione, valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del giudizio quanto la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte.

2. I termini impiegati dalla Convenzione debbono, in linea di principio, essere oggetto di un'interpretazione autonoma. Infatti solo un'interpretazione siffatta può garantire l'applicazione uniforme della Convenzione, che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti,

evitando, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo sia all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato.

Tale è altresì il caso della nozione di «creditore di alimenti» figurante nell'art. 5, punto 2, inizio frase, della Convenzione, che dev'essere interpretata come riguardante chiunque proponga domanda di alimenti, compreso chi per la prima volta intenta un'azione in materia di alimenti, senza che debba operarsi una qualsiasi distinzione tra chi è già riconosciuto titolare di un diritto agli alimenti e chi non lo è ancora.